

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: "Assirisk Fabbricati"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio Assirisk **Fabbricati**, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata ai:

- proprietari di fabbricati in corso di costruzione, vuoti e inoccupati o in corso di costruzione con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- proprietari di fabbricati adibiti a case accoglienza, strutture sociosanitarie e luoghi di culto con un massimo di 50 addetti.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
- ✓ **Sezione Catastrofi Naturali:**
danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione, Esondazione e Franamento.
- ✓ **Sezione Cristalli:**
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:**
Responsabilità civile della proprietà di Fabbricati:
danni involontariamente cagionati a persone e/o a beni tangibili in qualità di proprietario dei fabbricati assicurati;
- ✓ **Sezione Assistenza:**
i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.;



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

- ✗ **Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:**
 - fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
 - macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione;
 - le apparecchiature elettroniche per la sola garanzia fenomeno elettrico, se operante, costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro.
- ✗ **Sezione Cristalli**
 - le lastre oggetto di compravendita, aventi valore artistico e/o d'antiquariato;
 - i lucernari;
 - le lastre di fabbricati in corso di costruzione.
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile:**
Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti inail, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
 - le società le quali, rispetto all'assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
- ✗ **Sezione Assistenza**
 - i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate;
 - i fabbricati vuoti ed inoccupati;
 - i fabbricati in corso di costruzione



Che cosa non è assicurato?

✖ Sezione Eventi Catastrofici

- fabbricati, macchinari e attrezzature e impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- Fabbricati ubicati all'estero, abusivi;
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! Puoi perdere il diritto all'indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l'ammontare del danno da te subito;
- ! Per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione non opera quando l'Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.



Dove vale la copertura?

Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell'ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto;
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza.
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento;

Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato ad Assimoco o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco.

Il contratto ha durata minima trimestrale per i Fabbricati vuoti ed inoccupati e per i Fabbricati in corso di Costruzione e annuale in tutti gli altri casi e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del Cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.

L'assicurazione termina:

- quando il Contraente o Assimoco inviano disdetta secondo le modalità previste dagli articoli delle condizioni di assicurazione relativi al diritto di recesso del Contraente, alla disdetta del contratto e al recesso in caso di sinistro;
- quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all'Intermediario o dipendente del distributore così come previsto dalle condizioni di assicurazione.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il Contraente verrà informato dall'Intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco:

- per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale.
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.

Assicurazione multirischi Fabbricati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: "FABBRICATI"

Data ultimo aggiornamento: 07/2025 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Non sono previste dal prodotto.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

(i) Fenomeno Elettrico: copertura per danni causati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici del fabbricato o delle attrezzature. **(ii) Furto Fissi e Infissi:** copertura per danni da furto di fissi e infissi e per i guasti causati agli stessi dai ladri in caso di furto o rapina, anche tentati. **(iii) Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione:** copertura per danni causati da fuoriuscita di acqua per rottura accidentale di tubazioni del fabbricato, esclusi i danni alle merci poste a meno di 12 cm dal suolo e le rotture di tubazioni interrato senza danno ai beni assicurati. **(iv) Acqua piovana:** copertura per danni causati da acqua piovana o disgelo penetrata dal tetto o infiltrata a causa di ingorgo o traboccamento di grondaie, pluviali o condutture di scarico. **(v) Gelo:** copertura per danni da bagnamento dovuti a rottura di tubazioni provocata dal gelo, incluse le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, comprese le spese di demolizione e ripristino per la ricerca della rottura. **(vi) Occlusione e rigurgito di fogna:** copertura per danni causati da occlusioni di tubazioni e rigurgiti di sistemi fognari, incluse le spese di riparazione e ricerca del guasto, demolizione e ripristino. **(vii) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio:** copertura per danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, atti vandalici, dolosi, terrorismo o sabotaggio, anche tramite ordigni esplosivi. **(viii) Eventi atmosferici:** copertura per danni causati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o oggetti trasportati dal vento, e bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture causate dalla violenza degli eventi. **(ix) Ricorso terzi e/o Locatari:** copertura per somme che l'assicurato deve pagare come responsabile civile per danni materiali diretti a cose di terzi causati da sinistro indennizzabile, inclusi i danni da interruzione o sospensione di attività, industriali, commerciali, agricole o di servizi. **(x) Rischio Locativo:** copertura per danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato d'uso gratuito dall'assicurato. **(xi) Spese demolizione e sgombero in aumento:** copertura per spese di demolizione e sgombero oltre la somma assicurata prevista in polizza. **(xii) Eventi Speciali Plus:** pacchetto che copre danni da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto bonificato, fibrocemento, manufatti in plastica, impianti fotovoltaici e pannelli solari termici; danni da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve; danni da eventi atmosferici a installazioni esterne, tende e tendoni parasole o frangisole, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti.

Catastrofi Naturali

Non previste.

Cristalli

Non previste.

Responsabilità civile

Non previste.
Assistenza
Non previste.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili ad Assimoco

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Esclusioni sempre operanti:

danni (i) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, (ii) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate (iii) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (iv) conseguenza di furto, rapina, occupazione abusiva, (v) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati, (vi) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, (vii) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Fenomeno Elettrico: (i) danni causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione, (ii) danni verificatisi durante montaggi o smontaggi non connessi a manutenzione o revisione, (iii) danni dovuti a difetti noti all'assicurato o al contraente al momento della stipula, (iv) danni di cui deve rispondere il costruttore o il fornitore, (v) costi di intervento o sostituzione per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi e difetti da usura, (vi) per apparecchiature elettroniche, danni rientranti in contratti di assistenza tecnica della casa costruttrice, (vii) danni da variazione di tensione indennizzabili solo se sono installati e funzionanti gli apparecchi di protezione e stabilizzazione richiesti dal costruttore.

Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione: (i) danni da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature, (ii) danni da colaggio e rotture di impianti automatici di estinzione, (iii) danni da gelo, umidità e stillicidio, (iv) danni da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.

Acqua piovana: (i) danni da infiltrazioni di acqua dal terreno, (ii) danni da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non chiuse, (iii) danni indiretti o di inattività o che non riguardano la materialità delle cose assicurate, (iv) danni a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto, (v) danni a cose poste all'aperto o sotto tettoie, (vi) danni a merci poste a meno di 12 cm dal pavimento, (vii) danni da umidità e stillicidio, (viii) danni dovuti a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

Gelo: (i) danni da rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato anche se interrato, (ii) danni verificatisi in locali senza impianto di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio: (i) danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio o ammanchi di qualsiasi genere, (ii) danni a merci in refrigerazione per mancata produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, (iii) danni da interruzione di processi di lavorazione, mancata produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti per sospensione del lavoro, alterazione o omissione di controlli o manovre, (iv) danni verificatisi durante confisca, sequestro, requisizione per ordine di autorità, o in occasione di serrata, (v) danni da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato, (vi) danni ai fissi e infissi causati dai ladri in occasione di furto o rapina, (vii) danni a enti mobili posti all'aperto, (viii) per terrorismo, danni da contaminazione chimica, biologica o nucleare, danni da interruzione di servizi come elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Eventi atmosferici: (i) danni da fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua, mareggiata, penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, neve, cedimento o franamento del terreno, valanghe, slavine, (ii) danni a alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole, cancelli, muri di cinta, recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, pannelli solari termici, insegne, antenne e simili installazioni esterne, (iii) danni a enti all'aperto tranne serbatoi e impianti fissi, (iv) danni a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, (v) danni a installazioni esterne come verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole, (vi) danni a serre, tunnel, fungaie, (vii) danni a serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto tranne se derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, (viii) danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento, manufatti in plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici per effetto di grandine.

Ricorso terzi e/o locatari: (i) danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, tranne veicoli degli addetti e mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante tali operazioni, (ii) danni conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo, (iii) non sono considerati terzi il coniuge, genitori, figli dell'assicurato e altri parenti o affini conviventi, (iv) per soggetti non persone fisiche, il legale rappresentante, socio a responsabilità limitata, amministratore e persone in rapporto con loro, (v) società controllanti, controllate o collegate e relativi amministratori.

Eventi Speciali Plus: (i) danni a serre per grandine, (ii) danni a fabbricati e contenuto non conformi alle norme di legge sui carichi di neve, (iii) danni a fabbricati in costruzione, ristrutturazione o rifacimento, salvo lavori ininfluenti ai fini della garanzia, (iv) danni da scivolamento della neve sui tetti o coperture, trascinarsi di comignoli, tegole, grondaie, antenne, danni da valanghe e slavine, danni da gelo anche se conseguenti a evento coperto, danni a lucernari, vetrate, serramenti, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, salvo danni da crollo totale o parziale del fabbricato per sovraccarico di neve, (v) danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in plastica per effetto di grandine su tettoie aperte o fabbricati incompleti.

Sezione Catastrofi Naturali

Esclusioni sempre operanti danni (i) conseguenza diretta di comportamento attivo dell'uomo, (ii) a terzi, provocati dai beni assicurati, (iii) da terrorismo, sabotaggio, tumulti, (iv) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Esclusioni terremoto: danni (i) da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata, (ii) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, (iii) valanghe, slavine, (iv) alluvione, inondazione, esondazione, (v) rapina, saccheggio, ammanchi,

Esclusioni alluvione/inondazione/esondazione danni: (i) da bombe d'acqua, penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata (ii) da variazione falda freatica, (ii) da intasamento o rottura di grondaie o fognature non direttamente correlati all'evento, (iii)

da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, (iv) da spargimento acqua da tubazioni, (v) da guasto impianti estinzione, (vi) da franamento, cedimento, smottamento terreno, (vii) a enti mobili all'aperto, (viii) alle merci in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni franamento danni da: (i) terremoto, (ii) alluvione, inondazione, bombe d'acqua, (iii) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, (iv) valanghe, slavine, distacco graduale di roccia, (v) errata valutazione di pendenze o carichi del terreno.

Sezione Cristalli

Esclusioni (i) danni da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento terreno, assestamenti o crollo fabbricato, (ii) danni da dolo del contraente o assicurato, (iii) danni da lavori edili o stradali nelle vicinanze, radiazioni nucleari, guerra, insurrezione, occupazione militare, vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione, danni derivanti da eventi indennizzabili da altre sezioni, danni avvenuti in occasione di riparazioni rimozioni, traslochi, manutenzione straordinaria o riadattamento locali, danni a sorgenti luminose e insegne per surriscaldamento o corto circuito, (iv) scheggiature e rigature non sono considerate rotture indennizzabili.

Sezione Responsabilità Civile

Esclusioni RCT: (i) danni da detenzione o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per accelerazione di particelle atomiche, (ii) danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto o prodotti contenenti amianto, (iii) danni da inquinamento di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali o sottosuolo, (iv) danni da detenzione o impiego di esplosivi, (v) danni da emissione di onde o campi elettrici o magnetici, (vi) danni da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti, sommosse, occupazione militare, invasione, (vii) danni da atti di terrorismo, (viii) danni a cose o merci trasportate su mezzi di trasporto, in fase di carico/scarico o in sosta, danni a cose o merci detenute a qualsiasi titolo o trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, (ix) danni da furto e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, (x) danni di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, (xi) danni a condutture e impianti sotterranei, danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, danni a fabbricati e cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno, (xii) danni da circolazione su strade pubbliche o aree equiparate di veicoli a motore, navigazione di natanti a motore, impiego di aeromobili, (xiii) danni da impiego di veicoli, macchinari o impianti condotti da persona non abilitata o minore di 16 anni, (xiv) danni a persone trasportate su veicoli o natanti a motore, (xv) danni da conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi, (xvi) danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, (xvii) danni da inadempimenti di obbligazioni di risultato, penali o maggiori costi previsti da contratti, risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo, danni da responsabilità professionale per studi professionali o società di professionisti, (xviii) danni da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti dalla legge.

Esclusioni Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati: (i) danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo, (ii) danni corporali e materiali da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, (iii) danni materiali da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, (iv) danni corporali e materiali da attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, arti e professioni esercitate dall'assicurato o da terzi nei fabbricati assicurati, (v) danni da fabbricati adibiti a uso civile/abitativo, (vi) danni da fabbricati fuori dai confini italiani, (vii) danni da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Veicoli in sosta nell'area dell'azienda: (i) danni da furto, (ii) danni da mancato uso dei veicoli, (iii) danni a cose presenti sui o nei veicoli, (iv) danni da atti vandalici o provocati senza responsabilità diretta dell'assicurato o delle persone di cui risponde.

Sezione Assistenza

Limitazioni: (i) ogni prestazione è fornita fino a un massimo di 3 volte per tipologia per anno assicurativo, (ii) nessun indennizzo o prestazione alternativa se non si usufruisce di una o più prestazioni, (iii) interventi su immobili di terzi o parti comuni solo con autorizzazione dei proprietari o dell'amministrazione.

Esclusioni della prestazione: (i) sinistri avvenuti durante o per effetto di guerra, rivoluzione, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, calamità naturali di tipo atmosferico, fenomeni nucleari, radiazioni da accelerazione di particelle atomiche, (ii) danni causati da dolo dell'assicurato, suicidio o tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, (iii) danni causati da intervento delle autorità del paese in cui è prestata l'assistenza o da altre circostanze fortuite e imprevedibili.

Esclusioni invio tecnici per emergenza: (i) **Elettricista:** corto circuito causato da imperizia, negligenza o dolo dell'assicurato, interruzione fornitura elettrica, guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore, (ii) **Idraulico:** guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, rottura tubature esterne, negligenza dell'assicurato, interruzione fornitura idrica, danni da rigurgiti di fogna, otturazione tubazioni mobili, guasti o cattivo funzionamento caldaia e bruciatore.



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza multirischio Assirisk Fabbricati, sviluppata da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati vuoti ed inoccupato, in corso di costruzione o destinati a rischi civili.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 34,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 49,22%, di cui il 68,45% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it. per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale e arbitrato : Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% per le Sezioni Incendio Eventi Naturali ed altri danni ai beni, Catastrofi Naturali, Responsabilità Civile; 21,25% per la Sezione Cristalli; 12,50 % per la garanzia trasporto Merci e attrezzature della Sezione Incendio Eventi Naturali ed altri danni ai beni; 10 % per la Sezione Assistenza.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Assicurazione multirischi per la micro e piccola Impresa.

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Allegato 1 - Glossario

Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro.

Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (*lo trovi nell'intestazione del **contratto***)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie e alle imprese con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **Polizza Fabbricati**.

La **Polizza** multirischi **Fabbricati** sviluppata da **Assimoco** per le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali, è dedicata:

- ai correntisti delle Banche;
- agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
- ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
- a proprietari di fabbricati vuoti e inoccupati o in corso di costruzione con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- a imprese aventi fino a 50 addetti operanti in uno dei seguenti settori:
 - case accoglienza, case famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
 - ospedali, case di cura, case di riposo;
 - strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
- a proprietari di fabbricati adibiti a:
 - chiese e relative dipendenze;
 - box / garage uso privato.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di **Polizza** sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **Polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.

Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.

INDICE**SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI 5**

	COSA È SEMPRE ASSICURATO	5
	Art. 1 – I beni assicurabili	5
	Art. 2 – Caratteristiche del rischio	5
	Art. 3 – Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio	5
	Art. 4 – I danni assicurati	6
	Art. 5 – Spese assicurate	6
	Art. 6 – Buona fede	7
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	7
	Art. 7 – Fenomeno elettrico	7
	Art. 8 – Furto fissi ed infissi	8
	Art. 9 – Acqua condotta e spese di ricerca	8
	Art. 10 – Acqua piovana	8
	Art. 11 – Gelo	8
	Art. 12 – Occlusione e rigurgito di fogna	9
	Art. 13 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	9
	Art. 14 – Eventi atmosferici	10
	Art. 15 – Ricorso Terzi e/o Locatari	10
	Art. 16 – Rischio Locativo	11
	Art. 17 – Spese demolizione e sgombero in aumento	11
	Art. 18 – Eventi speciali plus	11
	(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)	11
	COSA NON È ASSICURATO	12
	Art. 19 – I beni non assicurabili	12
	LIMITI DI COPERTURA	12
	Art. 20 – I danni non assicurati	12
	Art. 21 – Limite massimo dell'indennizzo	12
	Art. 22 – Franchigia	12
	Art. 23 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	13
	DOVE VALE LA COPERTURA	14
	Art. 24 – Validità territoriale della copertura	14
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	14
	Art. 25 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	14
	Art. 26 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	15
	Art. 27 – Modalità di valutazione del danno	15
	Art. 28 – Compiti dei periti	15
	Art. 29 – Onorari dei periti	15
	Art. 30 – Ispezione delle cose assicurate	16
	Art. 31 – Esagerazione dolosa del danno	16
	Art. 32 – Rinuncia alla rivalsa	16
	Art. 33 – Forma dell'assicurazione – Valore a nuovo	16
	Art. 34 – Determinazione dell'ammontare del danno	16
	Art. 35 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale	17
	Art. 36 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	18
	Art. 37 – Anticipo in caso di sinistro	18
	SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	19
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	19
	Art. 38 – I beni assicurabili	19
	Art. 39 – Caratteristiche del rischio	19
	Art. 40 – I danni assicurati	19

	COSA NON È ASSICURATO Art. 41 – I beni non assicurabili	20 20
	LIMITI DI COPERTURA Art. 42 – I danni non assicurati Art. 43 – Limite massimo dell'indennizzo Art. 44 – Scoperto e franchigia Art. 45 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	20 20 21 21 21
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 46 – Validità territoriale della copertura	21 21
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 47 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro Art. 48 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 49 – Modalità di valutazione del danno Art. 50 – Compiti dei periti Art. 51 – Onorari dei periti Art. 52 – Ispezione delle cose assicurate Art. 53 – Esagerazione dolosa del danno Art. 54 – Rinuncia alla rivalsa Art. 55 – Forma dell'assicurazione – Valore a nuovo Art. 56 – Determinazione dell'ammontare del danno Art. 57 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art. 58 – Offerta e pagamento dell'indennizzo Art. 59 – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno	22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 25 25 25
SEZIONE CRISTALLI		27
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 60 – I beni assicurabili Art. 61 – I danni assicurati	27 27 27
	COSA NON È ASSICURATO Art. 62 – I beni non assicurabili	27 27
	LIMITI DI COPERTURA Art. 63 – I danni non assicurati Art. 64 – Limite massimo dell'indennizzo Art. 65 – Riepilogo dei limiti e delle garanzie	27 27 27 27
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 66 – Validità territoriale della copertura	28 28
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 67 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro Art. 68 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 69 – Modalità di valutazione del danno Art. 70 – Compiti dei periti Art. 71 – Ispezione delle cose assicurate Art. 72 – Esagerazione dolosa del danno Art. 73 – Rinuncia alla rivalsa Art. 74 – Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto Art. 75 – Determinazione dell'ammontare del danno Art. 76 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		30
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 77 – Destinatari dell'assicurazione Art. 78 – I danni assicurati - rct	30 30 30
	CHI E COSA NON È ASSICURATO	31

Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Art. 79 – Persone non considerate Terzi	31
Art. 80 – I danni non assicurati	31



LIMITI DI COPERTURA	32
Art. 81 – Efficacia dell'assicurazione	32
Art. 82 – Massimali	32
Art. 83 – Parametro per il calcolo del premio	32
Art. 84 – Franchigia e scoperto	32
Art. 85 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	32



DOVE VALE LA COPERTURA	32
Art. 86 – Validità territoriale dell'assicurazione	32



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	32
Art. 87 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	32
Art. 88 – Rinuncia alla rivalsa	33
Art. 89 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	33
Art. 90 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	33

SEZIONE ASSISTENZA 34



COSA È SEMPRE ASSICURATO	34
Art. 91 – Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza	34
Art. 92 – I beni assicurabili	34
Art. 93 – Prestazioni Assicurate	34



COSA NON È ASSICURATO	35
Art. 94 – I beni non assicurabili	35
Art. 95 – Quando non si ha diritto alla prestazione	35
Art. 96 – Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza	35



LIMITI DI COPERTURA	35
Art. 97 – Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza	35
Art. 98 – Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi	35
Art. 99 – Limiti di copertura per gli interventi di emergenza	36



DOVE VALE LA COPERTURA	36
Art. 100 – Validità territoriale della garanzia assistenza	36



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	36
Art. 101 – Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza	36
Art. 102 – Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute	36

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 37



OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	37
Art. 103 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	37
Art. 104 – Modifiche dell'assicurazione	37
Art. 105 – Oneri fiscali a carico del contraente	37
Art. 106 – Foro competente	37
Art. 107 – Dolo e colpa grave	37
Art. 108 – Rinvio alle norme di legge	37



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	37
Art. 109 – Termini e modalità di pagamento del premio	37



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	38
Art. 110 – Durata temporale dell'assicurazione	38



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	38
Art. 111 – Diritto di recesso del contraente	38
Art. 112 – Disdetta del contratto	38
Art. 113 – Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura agenzia srl	38

Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Art. 114 –Recesso in caso di sinistro	39
Art. 115 –Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento	39
Art. 116 –Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento	39
Art. 117 –Assicurazione Incendio esplosione e scoppio in abbinamento a Mutuo o Finanziamento	39
Art. 118 –Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	40
Art. 119 –Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio	40
Art. 120 –Modalità di invio delle comunicazioni	40

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI **41**



ALLEGATO 1 - GLOSSARIO **46**

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 1 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- a) Fabbricati o porzione di fabbricati vuoti e inoccupati con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- b) Fabbricati in corso di costruzione con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- c) Fabbricati destinati a:
 - case accoglienza, case-famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
 - ospedali, case di cura, case di riposo;
 - strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
 - chiese e relative dipendenze;
 - box / garage uso privato.

inclusi Macchinario, attrezzature ed arredamento, compresi i Valori, purché attinenti l'attività.

NOTA BENE

Se si assicura un **Fabbricato** di cui alle categorie a) o b) e successivamente lo stesso viene destinato a qualsiasi tipo di attività o completato, il **Contraente/Assicurato** è tenuto ad avvisare **Assimoco** della variazione del **Rischio** ai sensi di quanto previsto all'Art. 103 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che:

- a) relativamente alle caratteristiche costruttive il **Fabbricato** abbia:
 - strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura del **Tetto** e rivestimenti in materiali incombustibili;Nelle pareti esterne, nella copertura del **Tetto**, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.
 - strutture portanti del **Tetto**, solai e coibentazioni anche in materiali combustibili;

Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.

Tali caratteristiche non sono richieste per:

- b) eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore al 20 % di quella complessiva;
- c) installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiano area coperta superiore al 25% di quella complessiva.

Relativamente all'uso del **Fabbricato** le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del **Fabbricato** (compresi i sotterranei ma **escluso il sottotetto**).

Ai fini dell'efficacia dell'**Assicurazione** è tollerata la presenza di:

- **Infiammabili**, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- **Merci speciali** in quantità non superiore a 500Kg;
- **Esplosivi**, esistenti nei fabbricati in quantità non superiore a 1Kg.

Art. 3 – VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze **Esplosivi** o **Infiammabili**, non tenendo conto degli **Infiammabili** esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del **Rischio** e pertanto deve essere espressamente dichiarata in **Polizza**; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 103 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del Rischio e 104 – Modifiche dell'Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in **Polizza**, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze **Esplosivi** o **Infiammabili** qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

Art. 4 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Incendio**;
- 2 fulmine;
- 3 **Implosione, Esplosione o Scoppio** non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell'**Assicurato**, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
- 4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- 5 onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di **Apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20mt da esse;
- 7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al **Contraente** o all'**Assicurato** né al suo servizio;
- 8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del **Fabbricato**, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 9 i guasti causati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'**Assicurato** o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in **Polizza**;
- 10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 11 autocombustione (combustione spontanea senza fiamma);
Ai fini dell'operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:
 - che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
 - che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede;
- 12 **Scoppio** od **Esplosione**, anche quando non vi sia sviluppo di **Incendio**, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta e/o in rimessa, anche di terzi, nell'ambito dell'area di pertinenza del **Fabbricato** assicurato.

Art. 5 – SPESE ASSICURATE

Assimoco, nell'ambito di **Sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza, nella forma a "**Primo rischio assoluto**", le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate:

- 1 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del **Sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 21 – Limite massimo dell'indennizzo;
- 2 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.
- 3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare **Macchinario, Attrezzature ed Arredamento** assicurati e comunque illesi, resesi necessarie a seguito di **Sinistro** indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all'Art. 21 – Limite massimo dell'indennizzo;
- 4 per ricostruire o riparare le **Cose particolari**. Il **Risarcimento** del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal **Sinistro**.

Assimoco indennizza altresì:

- 5 le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **Fabbricato** assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione.

Sono comprese:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del **Fabbricato** assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del **Fabbricato**;

- 6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'**Assicurato** o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del **Fabbricato** in base alle disposizioni vigenti al momento del **Sinistro**, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del **Fabbricato** e per la Direzione Lavori.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.

Art. 6 – BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il **Rischio**, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente **Polizza** e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'**Indennizzo** dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un **Premio** maggiore, l'**Assicurato** si impegna ad integrare il **Premio** di **Polizza** in misura corrispondente al maggior **Rischio** che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

Art. 7 – FENOMENO ELETTRICO

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione)

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a:

- impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, di **Fabbricato** o di **Macchinario, Attrezzature ed Arredamento**;
- Apparecchiature elettroniche**.

Assimoco non indennizza i danni:

- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non commessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'**Assicurato** o al **Contraente** all'atto della stipulazione della **Polizza** nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.

Per le sole **Apparecchiature Elettroniche** di cui al punto b) **Assimoco** non indennizza:

- i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'**Assicurato**;
- i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

La presente garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 8 – FURTO FISSI ED INFISSI

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, di **Furto di Fissi e infissi**, sempreché risulti assicurata la partita **Fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **Furto** o rapina consumati o tentati.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 9 – ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel **Fabbricato** indicato in **Polizza** e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
- b) rottura di tubazioni interratae.

Assimoco non indennizza i danni:

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.

Sono comprese, solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 10 – ACQUA PIOVANA

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dall'acqua piovana e disgelo qualora l'acqua sia penetrata dal **Tetto** o si sia infiltrata nel **Fabbricato** in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- d) a cose poste all'aperto o sotto tettoie;
- e) a merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
- f) da umidità e stillicidio;
- g) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del **Fabbricato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 11 – GELO

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del **Fabbricato** effettuate per la ricerca della rottura.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del **Fabbricato** anche se interrato;
- b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del **Sinistro**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 12 – OCCLUSIONE E RIGURGITO DI FOGNA

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del **Fabbricato** e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.

Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il **Fabbricato**, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di **Fabbricato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 13 – TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO

Assimoco risponde:

- 1 dei **Danni materiali e diretti** causati agli enti assicurati da **Incendio, Esplosione, Scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di **Terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- 2 degli altri **Danni materiali e diretti** causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **Terrorismo** e sabotaggio.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) di **Furto**, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) da imbrattamento dei muri esterni del **Fabbricato** assicurato;
- f) cagionati dai ladri a **Fissi e infissi** in occasione di **Furto** o rapina consumati o tentati;
- g) subiti da enti mobili posti all'aperto.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del **Sinistro** sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da **Terrorismo** restano esclusi i danni causati da:

- h) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- i) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Art. 14 – EVENTI ATMOSFERICI**(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)****Assimoco** risponde dei **Danni materiali e diretti** causati agli enti assicurati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **Tetto**, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Assimoco non indennizza i danni:

causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo;
- e) neve;
- f) cedimento o franamento del terreno;
- g) valanghe e slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

subiti da:

- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, **Pannelli solari termici**, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- j) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- k) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **Sinistro**), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- l) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
- m) **Serre**, tunnel, fungaie;
- n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **Tetto** o dalle pareti;
- o) lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, **Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici** per effetto di grandine.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.**Art. 15 – RICORSO TERZI E/O LOCATARI****Assimoco**, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l'**Assicurato**, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **Danni materiali** diretti cagionati alle cose di terzi da **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**. Ai soli fini della presente garanzia il **Sinistro** si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'**Assicurato**.**Assimoco** pagherà il **Risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **Massimale** assicurato.L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'**Assicurato** non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le Società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un **Incendio** che bruci il **Tetto** del capannone. L'**Incendio** si propaga al **Tetto** del vicino, causando gravi danni. Se ho una **Polizza Incendio** sul **Fabbricato** questa mi ripagherà dei danni al mio **Tetto** e se è compreso il "Ricorso terzi" anche i danni al **Tetto** del vicino.

È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella "Sezione responsabilità civile".

Art. 16 – RISCHIO LOCATIVO

Assimoco, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di **Assicurazione** e con le norme di liquidazione da esse previste, i **danni diretti** e materiali cagionati da **Incendio** od altro evento garantito dalla presente **Polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'**Assicurato**.

ESEMPIO

La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'**Assicurazione** stipulata per il rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

Art. 17 – SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 – Spese assicurate - punti 1 e 2 si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 18 – EVENTI SPECIALI PLUS

(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

Assimoco indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata i **Danni materiali e diretti**

1 causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici.**

Si intendono comunque esclusi i danni alle **Serre**.

2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del **Tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve.

Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **Tetto**, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del **Fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- b) da valanghe e slavine;
- c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **Fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

- 3 Causati, se assicurata la partita **Fabbricato**, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre, dovuti agli eventi di cui all'Art. 14 – Eventi Atmosferici;
- 4 Causati, se assicurata la partita **Fabbricato**, a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dagli eventi di cui all'Art. 14 – Eventi atmosferici;
Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 19 – I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- Fabbricati, Macchinari** e impianti in stato di inattività;
- Fabbricati** ubicati in paesi esteri;
- Macchinario, Attrezzature** ed **Arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- Impianti fotovoltaici** e **Pannelli solari termici** qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.
- le **Apparecchiature elettroniche** per la sola garanzia Fenomeno elettrico, se operante, costruite da oltre 10 anni dalla data del **Sinistro**;



LIMITI DI COPERTURA

Art. 20 – I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di **Furto**, rapina, occupazione abusiva;
- indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione**;
- causati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 21 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 – FRANCHIGIA

Per ogni **Sinistro**, indennizzabile a termini di **Polizza**, saranno applicate le **franchigie** indicate nello schema riepilogativo.

Franchigia

Art./Comma	Garanzia	Franchigia
Art. 7 a)	Fenomeno elettrico a Fabbricati o Macchinario, Attrezzature ed Arredamento	€ 250
Art. 7 b)	Fenomeno elettrico a Apparecchiature elettroniche senza palese riscontrabilità di cause esterne	scoperto 5% con minimo di € 1.000
	Fenomeno elettrico a Apparecchiature elettroniche imputabile a variazione di tensione nella rete elettrica:	€ 250 elevata a: - € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. - scoperto 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione.

Art. 10	Acqua piovana	€ 1.000
Art. 13	Tumulti, scioperi, sommosse,	€ 1.000
Art. 13	Terrorismo o sabotaggio	€ 3.000
Art. 14	Eventi atmosferici	€ 1.000
Art. 18/1	Grandine su elementi fragili	€ 1.000
Art. 18/2	Sovraccarico neve (pacchetto	€ 1.000
Art. 18/4	Eventi atmosferici su tettoie e	€ 1.000
Ogni altra causa		€ 250

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del **Premio** assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la **Franchigia** fissa è di 1.000 euro l'**Indennizzo** sarà di 4.000 euro.

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

Art. 23 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
1/c	Valori	€ 5.000 per annualità assicurativa
4/1,2	Incendio, Fulmine	La somma assicurata
4/3	Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi	La somma assicurata
4/4	Caduta aeromobili	La somma assicurata
4/5	Onda sonora	La somma assicurata
4/6	Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata
4/7	Urto di veicoli	La somma assicurata
4/8	Fumo	La somma assicurata
4/9	Danni causati per ordine delle Autorità	La somma assicurata
4/10	Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi	La somma assicurata
4/11	Autocombustione	La somma assicurata
4/12	Scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli	La somma assicurata
5/1	Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
5/2	Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura e Arredamento con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
5/3	Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento assicurati e comunque illesi	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/4	Ricostruire cose particolari	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/5	Le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/6	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo		
7	Fenomeno Elettrico	La somma assicurata
8	Furto di fissi e infissi	La somma assicurata

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - €
9/a	Acqua condotta e spese di ricerca	La somma assicurata con il limite di € 10.000 per annualità assicurativa per spese di ricerca e riparazione del guasto
9/b	Rottura tubazioni interrate	€ 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimito di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
10	Acqua piovana	La somma assicurata
11	Gelo	La somma assicurata
12	Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	La somma assicurata con il sottolimito di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
13	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo
14	Eventi Atmosferici	La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici
15	Ricorso terzi e/o locatari	La somma assicurata
16	Rischio locativo	La somma assicurata
17	Spese demolizione e sgombero in aumento	La somma assicurata
18/1	Grandine	€ 15.000 per annualità assicurativa
18/2	Sovraccarico neve	50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura e Arredamento
18/3	Eventi atmosferici causati a installazioni esterne	€ 15.000 per annualità assicurativa
18/4	Eventi atmosferici causati a fabbricati/tettoie aperti da uno o più lati	5 % della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
29	Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di 10.000

DOVE VALE LA
COPERTURA**Art. 24 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di **Rischio** vale quanto disposto all'Art. 103 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del Rischio.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**Art. 25 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 26 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 27 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 28 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 – ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 30 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 31 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 32 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;

2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

Art. 33 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata per il **Valore a nuovo**. Per "**Valore a nuovo**" si intende:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi **Preziosi, Valori e Beni pregiati**, nonché fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.

Art. 34 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma **Valore a nuovo** e più precisamente:

1 per fabbricati si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2 per **Macchinario, Attrezzature ed Arredamento** si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
- b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3 per merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **Sinistro** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro**, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Macchinario, Attrezzature ed Arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "**Valore a nuovo**".

Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo "**Valore a nuovo**" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- b) inferiore al rispettivo “**Valore a nuovo**” ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.
- In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell’**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato**, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
- a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l’**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l’**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s’intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al **Risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **Polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **Risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell’uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d’uso del pavimento € 3.500; supplemento di **Indennizzo** € 1.500

Indennizzo: € 5.000.

Art. 35 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 34 – Determinazione dell’ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all’Art. 34 – Determinazione dell’ammontare del danno - comprensivo del supplemento d’indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’**Indennizzo**) non risulti essere superiore ad € 3.000.

ESEMPIO

Applicazione **Regola proporzionale**:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000 euro

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000: **Indennizzo** pari a 5.000 euro (poiché in **Polizza** l’**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell’immobile)

Art. 36 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 37 – ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'**Indennizzo** sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore a € 50.000;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **Sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **Sinistro**;
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di **Assicurazione** vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **Sinistro**.

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia stipulata in base al **Valore a nuovo**, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 38 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- a) **Fabbricati** o porzione di **fabbricati** vuoti e inoccupati con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- b) **Fabbricati** in corso di costruzione con destinazione d'uso commerciale, artigianale o uffici;
- c) **Fabbricati** destinati a:
 - case accoglienza, case-famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
 - ospedali, case di cura, case di riposo;
 - strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
 - chiese e relative dipendenze;
 - box / garage uso privato.

inclusi **Macchinario, attrezzature ed arredamento**, compresi i **Valori**, purché attinenti l'attività.

- d) **Terreni**

Art. 39 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato, anche se non assicurato:

- 1 sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari accessori delle attività principali e necessarie alla stessa se non esplicitamente escluse ; Relativamente all'uso del **Fabbricato** le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del **Fabbricato** (compresi i sotterranei ma **escluso il sottotetto**).
- 2 sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana;
- 3 si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- 4 sia stato costruito o ristrutturato o eventualmente modificato con le necessarie autorizzazioni edificatorie in maniera conforme alle stesse;
- 5 siano rispettate le caratteristiche dichiarate in polizza relative a:
 - Attività assicurata
 - Materiale da costruzione:
 - Anno costruzione
 - Numero piani
 - Presenza piani interrati
 - Piano in cui si trova il rischio

Art. 40 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **Terremoto**
- 2 **Alluvione, Inondazione, Esondazione**
- 3 **Franamento**

Sono compresi:

- 4 i guasti cagionati per ordine dell'autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze.
- 5 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi quando tali circostanze sono connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti sulle cose assicurate.

Nell'ambito delle somme assicurate sono inoltre comprese le spese per:

- 6 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DI 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 43 – Limite massimo dell'Indennizzo;
- 7 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, **fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.**

Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni assicurati avvenuti durante la **Durata dell'Evento**, che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo **Sinistro**), purché avvenuti nel periodo di validità dell'**Assicurazione**.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

**COSA NON È ASSICURATO****Art. 41 – I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura:

- a) **Fabbricati, macchinari e attrezzature** e impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) **Fabbricati, Macchinari** e impianti in stato di inattività;
- c) **Fabbricati** ubicati in paesi esteri;
- d) **Fabbricati** gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione;
- e) **Macchinario, Attrezzature ed Arredamento** in leasing qualora già coperti da apposita **Assicurazione**;
- f) **Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici** qualora già coperti da apposita **Assicurazione**.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 42 – I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non assicura i danni:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Relativamente all'evento **Terremoto**

- d) di penetrazione di acqua marina;
- e) da maremoto, marea, mareggiata;
- f) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- g) da valanghe e slavine
- h) da **Alluvione, Inondazione, Esondazione** in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- i) di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente all'evento **Alluvione, inondazione, esondazione**

- j) da **Bombe d'acqua**;
- k) da penetrazione di acqua marina;
- l) da maremoto, marea, mareggiata;
- m) da variazione della falda freatica;
- n) da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- o) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- p) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture;
- q) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- r) di franamento, cedimento o smottamento del terreno in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- s) a enti mobili all'aperto;
- t) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;

Relativamente all'evento **Franamento**:

- u) da **Terremoto** in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- v) da **Alluvione, Inondazione, Esondazione** in quanto coperti dalla specifica garanzia ;
- w) da **Bombe d'acqua**;
- x) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- y) da valanghe e slavine
- z) da distacco di roccia graduale
- aa) da errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- bb) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso.

Art. 43 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ESEMPIO**Evento terremoto con danno al fabbricato**

Un Terremoto determina un **danno materiale** e diretto al **fabbricato** assicurato quantificato in 50.000 euro - Somma assicurata 1.200.000 euro.

Il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di 10.000 euro e un limite di indennizzi del 70% della somma assicurata

Limite massimo di indennizzo

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10 % = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Limite di **Indennizzo** 70% della somma assicurata = 840.000 euro

Assimoco indennizzerà 40.000 euro.

Art. 44 – SCOPERTO E FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e limite di indennizzo dichiarato in polizza.

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La **Franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato** e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del **Premio** assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la **Franchigia** fissa è di 1.000 € l'**Indennizzo** sarà di 4.000 €.

Lo **Scoperto**, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la **Franchigia** e lo **Scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **Rischio** che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del **Premio**.

Art. 45 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **Limiti di Indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CATASTROFI NATURALI		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
40/1	Terremoto	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
40/2	Alluvione, Inondazione, Esondazione	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
40/3	Franamento	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
40/6	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
40/7	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura e Arredamento con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa

DOVE VALE LA
COPERTURA**Art. 46 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all'Art. 103 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 47 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **Sinistro**, la causa presunta del **Sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

Art. 48 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 49 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 50 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 51 – ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **Sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **Polizza**, con il massimo di 10.000 euro.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

Art. 52 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 53 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 54 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

3 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;

4 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

Art. 55 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**Assicurazione** è prestata per il **Valore a nuovo**. Per "**Valore a nuovo**" si intende:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi **Preziosi, Valori e Beni pregiati**, nonché fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.

Art. 56 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione Catastrofi Naturali sono prestate nella forma **Valore a nuovo** e più precisamente:

1 per **fabbricati** si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per **Macchinario, Attrezzature ed Arredamento** si stima:
- il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- 3 per **Merci** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **Sinistro** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il **Sinistro**, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- 4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **Fabbricato, Macchinario, Attrezzature ed Arredamento**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "**Valore a nuovo**".
- Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od eguale al rispettivo "**Valore a nuovo**" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "**Valore a nuovo**" ma superiore al valore al momento del **Sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del **Sinistro**, diventa nullo.
- In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell'**Indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **Fabbricato**, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 5 per **Beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **Sinistro**.
- 6 per titoli di credito si stabilisce che:
- Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**Indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- 7 Per i **Terreni** si stima il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

NOTA BENE

Per **Valore a nuovo** s'intende una particolare formula assicurativa, la quale prevede, in caso di legittimazione al **Risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **Polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **Risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500; supplemento di **Indennizzo** € 1.500

Indennizzo: € 5.000.

Art. 57 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 56 – Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **Sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **Sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 20%.

La presente non è operante per la partita **Terreni** in quanto assicurati a **Primo Rischio Assoluto**

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in polizza: 50.000 €

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 €

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: **Indennizzo** pari a 5.000 € (poiché in **Polizza** l'**Assicurato** ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile).

Art. 58 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

Art. 59 – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO**Anticipo parziale del danno**

Se i beni assicurati colpiti dal **sinistro** si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo **stato di ricostruzione** di rilievo nazionale, il **Contraente/Assicurato** può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato

Come si ottiene

- 1 Il **Contraente/Assicurato** deve inviare ad **Assimoco** la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal **sinistro** insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
- 2 Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, **Assimoco** effettua un sopralluogo per verificare:
 - lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
 - che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosiSe non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, **Assimoco** paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo.
In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, **Assimoco** comunica al **Contraente/Assicurato** i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.
- 3 Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), **Assimoco** paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'**assicurazione**.

La procedura descritta non impedisce ad **Assimoco**, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.

SEZIONE CRISTALLI



COSA È SEMPRE ASSICURATO

Art. 60 – I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- **Lastre** di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Lastre** costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza dello studio/ufficio, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.

Art. 61 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga nei limiti e alle condizioni che seguono a risarcire:

- a) le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle **Lastre**, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- b) le spese per la demolizione e lo sgombero e lo smaltimento dei residui del **Sinistro** alla più vicina discarica autorizzata.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 62 – I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- a) le **Lastre** oggetto di compravendita;
- b) i lucernari;
- c) le **Lastre** aventi valore artistico e/o d'antiquariato;
- d) le **Lastre** di fabbricati in corso di costruzione.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 63 – I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del **Fabbricato**, crollo totale o parziale del **Fabbricato**;
- b) determinati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- c) derivanti da lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
- d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
- g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività esercitata;
- i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione furto e rapina, se operanti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Polizza**.

Art. 64 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 65 – RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia
61	Ogni causa	€ 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione e sgombero e smaltimento	250

**DOVE VALE LA COPERTURA****Art. 66 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**Assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **Polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****Art. 67 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario a cui è assegnata la **Polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quello in cui il **Sinistro** si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il **Contraente** o l'**Assicurato** ha inoltre l'obbligo di conservare i residui del **Sinistro** fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del **Sinistro** onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

Art. 68 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **Polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **Sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**Indennizzo** liquidato a termine di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **Sinistro**.

Art. 69 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata; oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 70 – COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **Rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **Sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 71 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 72 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**Indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Art. 73 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;

2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

Art. 74 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola proporzionale** prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

NOTA BENE

Cosa significa **Primo rischio assoluto**?

L'**Assicurazione a Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola proporzionale**.

Esempio applicazione **Primo rischio assoluto**

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in **Polizza**: 50.000 euro (massimo danno che l'**Assicurato** ritiene di poter subire in caso di **Sinistro**)

In caso di Danno totale: **Indennizzo** pari a 50.000 euro (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: **Indennizzo** pari a 10.000 euro

Art. 75 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle **Lastre** danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.

Art. 76 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 77 – DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi collegati ad immobili di cui sono proprietari o locatari.

Art. 78 – I DANNI ASSICURATI - RCT

1 Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati (Garanzia non operante per fabbricati in corso di costruzione)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato**, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati, il cui valore è indicato in **Polizza**, compresa la responsabilità derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.

L'**Assicurazione** è estesa i **Danni corporali** e materiali conseguenti:

- a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- b) a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del **Fabbricato** assicurato;
- c) ad **Incendio, Scoppio ed Esplosione** del **Fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato** per i danni provocati a persone o a Cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 80 – I danni non assicurati - lettera i);
Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga **Assicurazione Incendio**, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di **Risarcimento** assicurati con la predetta **Assicurazione Incendio**;
- d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del **Fabbricato**;
- e) alla quota parte di proprietà dell'**Assicurato**, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di **Fabbricato** e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
- f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all'**Azienda**;
- g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Danni materiali** per i quali l'**Assicurato** sia responsabile ai sensi di legge.

Assimoco inoltre, fermo quanto disposto all'Art. 80 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:

- a **Cose** di terzi che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo;
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'**Assicurato** o da terzi nei **Fabbricati** assicurati;
- causati da **Fabbricati** adibiti ad uso civile/abitativo;
- causati da **Fabbricati** ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da **Fabbricati** in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

2 Veicoli in sosta nell'area dei Fabbricati (Garanzia non operante per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)

La garanzia comprende i **Danni materiali** agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'**Assicurato**, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio poste nell'ambito dei Fabbricati. **Assimoco** non indennizza:

- a) i danni da **Furto**, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle **Cose** situate sui/nei veicoli stessi;
- b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell'**Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

CHI E COSA NON È
ASSICURATO**Art. 79 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Ai fini dell'**Assicurazione** Responsabilità Civile non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'**Assicurato** subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'**Assicurato**;
- d) le Società le quali, rispetto all'**Assicurato** che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 80 – I DANNI NON ASSICURATI

L'**Assicurazione** responsabilità civile di cui all'Art. 78 - I danni assicurati - RCT non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di **Terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'**Assicurazione** di cui all'Art. 78 – I danni assicurati - RCT - non comprende altresì i danni:

- h) alle **Cose** e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle **Cose** e/o merci che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) da **Furto** e quelli a **Cose** altrui derivanti da **Incendio** di **Cose** dell'**Assicurato** o che lo stesso detenga, salvo, se operante, quanto previsto all'Art. 78 – I danni assicurati - punto 1-c);
- j) di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- k) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a **Cose** dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a **Cose** dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
- l) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- n) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
- o) derivanti dalla conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 78 – I danni assicurati - punto 1-g);
- q) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'**Assicurazione** è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i **Danni corporali**, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'**Assicurato**;
- r) da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 81 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

Art. 82 – MASSIMALI

L'**Assicurazione** è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in **Polizza** che rappresentano il massimo esborso di **Assimoco** per ogni **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente contratto di **Assicurazione**.

Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo.

Il **Massimale** stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'**Assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'**Assicurazione** l'obbligo di **Risarcimento** derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 83 – PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il **Premio** della garanzia responsabilità civile della proprietà è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal **Contraente/Assicurato** e indicato in **Polizza**.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al **Valore a nuovo** dei **Fabbricati**. Se al momento del **Sinistro** il **Valore a nuovo** supera di oltre il 20% il valore dichiarato in **Polizza** dall'**Assicurato**, **Assimoco** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del **Sinistro** e in ogni caso nel limite del **Massimale** ridotto in eguale proporzione.

Art. 84 – FRANCHIGIA E SCOPERTO

L'**Assicurazione** opera con l'applicazione per ciascun **Sinistro** indennizzabile di una **Franchigia** assoluta o di uno **Scoperto** con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.

Pertanto, **Assimoco** risponderà dei sinistri solamente qualora l'**Indennizzo** superi l'ammontare della **Franchigia/Scoperto** e limitatamente alla parte eccedente.

Art. 85 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** e/o con l'applicazione della **Franchigia/Scoperto** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI			
Articolo/Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia / Scoperto
78/1	Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati	Il massimale assicurato	€ 250 per danni a cose
78/1 lettera g	Interruzione o sospensione di attività	€ 100.000	10 % con il minimo di € 250 danni a cose
78/2	Veicoli in sosta nell'area dei fabbricati	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 86 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** Responsabilità Civile - punti 1 e 2 - vale per i sinistri verificatisi entro i confini della Repubblica Italiana.



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 87 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad **Assimoco**) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **Sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro** successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

Art. 88 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 committenti e/o fornitori;
- 2 le imprese associate e/o collegate od affiliate alla **Contraente** o di qualsiasi altro Ente nel quale la **Contraente** e/o l'**Assicurato** abbia partecipazioni azionarie;
- 3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'**Assicurato** e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

Art. 89 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale** le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 90 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, **il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione**.

SEZIONE ASSISTENZA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

Art. 91 – IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA

In caso di **Sinistro**, le **Prestazioni** della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di **Assicurazione**, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **BLUE ASSISTANCE ITALIA S.p.A.** (di seguito denominata Blue Assistance) e **Assimoco S.p.A.**

Art. 92 – I BENI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle **Prestazioni** della Garanzia Assistenza solo i proprietari e/o locatari dei beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate, e ad uso esclusivo dell'attività dichiarata in **Polizza**.

Art. 93 – PRESTAZIONI ASSICURATE

Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l'ubicazione assicurata e su richiesta del **Contraente/Assicurato**:

- 1 un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i locali assicurati a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme;
- 2 un fabbro se è impossibile accedere ai locali assicurati a causa:
 - a) del **Furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
 - b) dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di **Furto** tentato o consumato, **Incendio**, fulmine, **Scoppio**, **Esplosione**, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali.
- 3 un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle merci in refrigerazione.
- 4 un serrandista nei seguenti casi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
 - b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di **Furto** o di tentato **Furto**, **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio**, allagamento.
- 5 un idraulico, nei seguenti casi:
 - a) se i Fabbricati sono allagati o se, in essi, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dei fabbricati assicurati a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - c) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei Fabbricati assicurati;
 - d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dei fabbricati assicurati;
- 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dei fabbricati e del relativo contenuto, nei seguenti casi:
 - a) se, in un punto qualsiasi dei fabbricati assicurati, si è verificato un allagamento o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dei fabbricati assicurati a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 7 un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dei fabbricati assicurati a causa di atti di vandalismo, di **Furto** o di tentato **Furto**;

Blue Assistance si obbliga a fornire all'amministratore dell'attività assicurata e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell'**Assicurato** in Italia o all'estero e a causa di **Furto**, tentato **Furto**, **Incendio**, fulmine, **Esplosione**, **Scoppio**, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti **Prestazioni** debba rientrare immediatamente presso l'ubicazione assicurata. Nel caso in cui l'Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Blue Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**COSA NON È ASSICURATO****Art. 94 – I BENI NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili:

- i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate;
- I fabbricati vuoti ed inoccupati;
- I fabbricati in corso di costruzione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 95 – QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di **Terrorismo** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni causati da dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- c) per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di **Assimoco** si prescrive entro il termine di due anni dalla data del **Sinistro** che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

Art. 96 – QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio:

- 1 dell'elettricista, previsto dall'Art. 93 – Prestazioni assicurate - punto 1, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:
 - a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato** o dei suoi collaboratori;
 - b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.
- 2 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dall'Art. 93 – Prestazioni assicurate – relativamente a:
 - a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dei fabbricati assicurati;
 - c) sinistri dovuti a negligenza dell'**Assicurato** e dei suoi collaboratori;
 - d) interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
 - e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
- 3 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dall'Art. 93 – Prestazioni assicurate – relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

**LIMITI DI COPERTURA****Art. 97 – LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

Tutte le **Prestazioni** della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle.

Tutte le **Prestazioni** di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della **Polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più **Prestazioni**, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o **Prestazioni** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la Sezione Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **Assimoco**, Blue Assistance erogherà le **Prestazioni** previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la **Polizza** attivata.

Art. 98 – DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI

Qualora si accerti che le **Prestazioni** della Sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, Blue Assistance potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle **Prestazioni** erogate.

Art. 99 – LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA

La garanzia è prestata con i limiti di **Indennizzo** indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE Assistenza		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
93/1	Elettricista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
93/2	Fabbro	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
93/3	Frigorista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
93/4	Serrandista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
93/5	Idraulico	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa
93/6	Personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa
93/7	Sorvegliante	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa
93	Rientro anticipato	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'estero

DOVE VALE LA
COPERTURA**Art. 100 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

I beni immobili e mobili assicurati devono essere ubicati entro i confini della Repubblica italiana.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO**Art. 101 – OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

Per poter fruire delle **Prestazioni** previste dalla Sezione Assistenza, il **Contraente/Assicurato** dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;

+39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente/Assicurato** deve comunicare con precisione:

- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l'indirizzo dell'ubicazione assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di **Polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **Indennizzo** saranno erogati al **Contraente/Assicurato**, se, subito dopo il **Sinistro**, non avrà richiesto telefonicamente a Blue Assistance le **Prestazioni** garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con Blue Assistance per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il

Contraente/Assicurato è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso). Se l'**Assicurato** ha stipulato più assicurazioni per il medesimo **Rischio** è obbligato a dare avviso del **Sinistro** ad **Assimoco** ed a Blue Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le **Prestazioni** qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

Art. 102 – OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle **Prestazioni** previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare ad **Assimoco** le spese da essa sostenute per l'erogazione di **Prestazioni** di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO

Art. 103 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **Rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il **Contraente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'eventuale aggravamento del **Rischio** mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di **Rischio** non noti o non accettati da **Assimoco** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la cessazione dell'**Assicurazione**.

ESEMPIO

Aggravamento del **Rischio**: uno dei fabbricati assicurati (negozi) viene ampliato con la costruzione di deposito; in tal caso il **Rischio** deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell'immobile.

Diminuzione del **Rischio**: uno dei fabbricati assicurati (negozi) viene venduto a terzi; in tal caso il **Premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

Art. 104 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazioni devono essere provate per iscritto.

Art. 105 – ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Catastrofi Naturali e Responsabilità Civile;
- 21,25% per la Sezione Cristalli;
- 10,00% per la Sezione Assistenza.

Art. 106 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

Art. 107 – DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco esclude i danni causati con dolo del **Contraente** e/o **Assicurato**.

Ad eccezione della Sezione Furto e Rapina **Assimoco** indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di legge.

Art. 108 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 109 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **Contraente** può pagare il **Premio** all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco** tramite:

- SEPA (addebito sul C/C);
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco**
- Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo **Premio** o la prima rata di **Premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. Si precisa che:

- Nel caso di pagamento tramite SEPA, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, o dalla data di emissione della **Polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
- In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione.

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE****Art. 110 – DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE**

A parziale deroga dell'Art. 1899 del Codice Civile l'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza**, se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima:

- trimestrale per i Fabbricati vuoti ed inoccupati e per i Fabbricati in corso di Costruzione;
- annuale in tutti gli altri casi.

L'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**Assicurazione** termina:

- 1 quando il **Contraente** o **Assimoco** inviano disdetta secondo le modalità di cui agli Artt. 111 – Diritto di recesso del Contraente, 112 – Disdetta del contratto - e 114 – Recesso in caso di sinistro;
- 2 quando il **Contraente** perde la qualifica di correntista o di associato all'Intermediario o dipendente del distributore così come previsto dall'art. 113 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il **Contraente** verrà informato dall'Intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura

**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE****Art. 111 – DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di **Polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: assimoco@legalmail.it.

Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Polizza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **Premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di **Assicurazione**.

ESEMPIO

Premio imponibile di **Polizza** € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

Polizza annuale con 360 gg di copertura

Premio da rimborsare = **Premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati) - € 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

Art. 112 – DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad **Assimoco** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad **Assimoco**.

**Art. 113 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE
DELL'INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL**

Nel caso in cui il **Contraente** perda la qualifica di correntista o associato dell'intermediario o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l., l'**Assicurazione** rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.

Art. 114 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo Assimoco** può recedere dall'**Assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o dalla data di ricezione della posta elettronica certificata. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **Premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **Rischio** non corso. **Assimoco** provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

L'eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 115 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario o a un finanziamento e lo stesso venga estinto anticipatamente, il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- 1 la continuazione della presente **Polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- 2 l'estinzione della presente **Polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **Premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il **Rischio** è cessato.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo premio annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25
Esempio di calcolo premio unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

Art. 116 – RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **Polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **Polizza** o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o di finanziamento la presente **Assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **Polizza** a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

Art. 117 – ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO

Nel caso in cui l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca, operante sul territorio della Repubblica Italiana, e **Assimoco** si avvalga della facoltà concessa dagli Artt. 110 - Durata temporale dell'assicurazione e 114 - Recesso in caso di sinistro, qualunque siano le Sezioni attivate, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall'Art. 4 - I danni assicurati - punti da 1) a 7) della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni.

Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate, e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato** con abbuono dell'eventuale **Premio** (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

Art. 118 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **Sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **Sinistro**;
- c) fornire una **Prestazione**,

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizioni in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

Art. 119 – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

In occasione del tacito rinnovo della polizza **Assimoco** può:

- 1 applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa,
oppure
- 2 rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, **Assimoco** comunica tramite lettera al **Contraente** le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'**Intermediario**.

Se accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo **premio** le accetta pagando il **premio** entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (--> 207 – Termini e modalità di pagamento del premio).

Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.

Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto.

Non serve inviare disdetta da parte del **Contraente** (--> 210 - Disdetta del contratto).

Quando la **Polizza** prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'**intermediario** (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della **Polizza** e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di **Polizza**.

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto **Assimoco** sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.

Art. 120 – MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del **Contraente** devono essere fatte per iscritto, all'**Intermediario** che ha assegnata la polizza ovvero direttamente ad **Assimoco** con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A. R. alla sede della Compagnia presso Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI);
- PEC: assimoco@legalmail.it.

Assimoco invia le comunicazioni al **Contraente** per iscritto:

- all'indirizzo di Posta Elettronica del **Contraente**, se quest'ultimo ha fornito il consenso all'invio delle comunicazioni in formato elettronico; o, in alternativa
- all'indirizzo indicato dal **Contraente** stesso per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

Il **Contraente** si impegna a comunicare tempestivamente ad **Assimoco** eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche avvalendosi dell'Area Riservata o contattando l'**Intermediario** che ha in gestione il contratto.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per Incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'Indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'Assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'Incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'Incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle **Cose** portate dal cliente in albergo.

Sono considerate Cose portate in albergo:

- 1 le Cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le Cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le Cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le Cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia Cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle Cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle Cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più Cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle Cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del premio (Art- 1901 del Codice Civile)

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle Cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle Cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, Conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell'Azienda, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione .
ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione .
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI).
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.
BOMBA D'ACQUA	Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.
BRADISISMO	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
CONDUTTORI ESTERNI	Cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche .
CONTRAENTE	Il soggetto che sottoscrive il certificato di assicurazione Assirisk emesso in applicazione alla Convenzione Assicurativa Collettiva n° 743.58.00101356 stipulata tra Assimoco S.p.A. e Assicura Agenzia. Il Contraente e l' Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE (SEZIONE RCT)	Beni tangibili, ivi compresi gli animali.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DANNO DIRETTO	Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l' Assicurazione .

DURATA DELL'EVENTO	<p>Per la copertura Terremoto: i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento sismico valgono come un unico Sinistro;</p> <p>Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione: i danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro;</p> <p>Per la copertura Frana/Franamento: i danni da Frana/Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato.</p>
ESPLODENTI	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:</p> <ul style="list-style-type: none">- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;- per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	<p>Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.</p>
FABBRICATO	<p>I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto;- ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne), Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici;- recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente;- installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;- dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;- affreschi e statue non aventi valore artistico.
FAMILIARI	<p>il coniuge o convivente more uxorio dell'Assicurato/Contraente; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell'Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidamento, nonché i figli dell'Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato.</p>
FENOMENO ELETTRICO	<p>Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico:</p> <ul style="list-style-type: none">- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
FISSI E INFISSI	<p>Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.</p>
FRANCHIGIA	<p>La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.</p>
FRANAMENTO	<p>Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.</p>
FURTO	<p>Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.</p>

IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO	Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da Assimoco in caso di Sinistro .
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili Esplosivi ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
LASTRE	Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza degli stessi, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.
LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L'importo massimo che Assimoco si impegna a corrispondere in caso di Sinistro .
MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa, mobilio e Arredamento compresi sopralci, mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, Apparecchiature elettroniche , impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato , silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza; Beni pregiati purché di valore unitario non superiore a € 7.500. È escluso quanto previsto nella definizione Cose particolari ; indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in Polizza . Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e quant'altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza .
MASSIMALE	Il massimo esborso di Assimoco per Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati per Sinistro indennizzabile.

MERCI SPECIALI	Si intendono Merci speciali : <ul style="list-style-type: none">- celluloidi (grezza ed oggetti di);- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;- espansite;- materie plastiche espanse o alveolari;- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. I materiali di cui sopra non vengono considerati come Merci speciali quando costituiscono confezione delle merci. Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
PANNELLI SOLARI TERMICI	Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio di accumulo dell'acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici.
PERDITE PATRIMONIALI	le somme che l' Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi, nonché le spese di difesa ad essi inerenti.
POLIZZA	Il certificato di assicurazione che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
PREMIO	Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
PRESTAZIONI (ASSISTENZA)	L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite la Blue Assistance, nel momento del bisogno.
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di Assicurazione per la quale Assimoco , prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della Regola proporzionale .
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a Valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il Sinistro .
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio .
SERRE	Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di fiori e piante in genere, con strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" (d.l. n. 1 del 2/1/2018, art. 24) è una condizione dichiarata al verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per la loro intensità o estensione, richiedono interventi immediati con mezzi e poteri straordinari. Questa dichiarazione permette di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni vigenti, per organizzare e attuare interventi di soccorso, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e misure economiche di sostegno

STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE	<p>Lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale” si verifica quando è necessario provvedere a una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l’insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della legge n. 40 del 18/3/2025.</p> <p>Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deve essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale quando il Consiglio dei ministri, ha valutato l’impossibilità di procedere ai sensi dell’articolo 25 comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile)</p>
TERREMOTO	<p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma.</p>
TERRORISMO	<p>Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.</p>
TETTO	<p>L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.</p>
VALORE A NUOVO	<p>Per Fabbricato e Rischio locativo: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;</p> <p>Per Macchinario, Attrezzature ed Arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.</p>
VALORE INTERO	<p>Forma di Assicurazione che copre per l’intero valore le cose assicurate. Se al momento del Sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Assimoco risponde del danno in proporzione, così come previsto all’Art. 1907 del Codice Civile.</p>
VALORI	<p>Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.</p>
